



[www.medyapro.it](http://www.medyapro.it)  
GIURISPRUDENZA

*Tribunale di Vasto, sentenza 23/4/2016*

**TAG: Mediazione, primo incontro, rifiuto ingiustificato a proseguire, condanna.**

## TRIBUNALE DI VASTO

### IL GIUDICE

**Dott. Fabrizio Pasquale**

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n.X R.G.A.C.;

Letti gli atti e la documentazione di causa;

Lette le richieste formulate dalle parti all'udienza del 03.03.2016;

### OSSERVA

1. Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice - dopo aver evidenziato e indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia - disponeva, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l'esperimento della procedura di **mediazione** per la ricerca di una soluzione amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti davano inizio al procedimento, comparendo - entrambe personalmente e con l'assistenza dei rispettivi difensori - **al primo incontro**, tenutosi in data 30.11.2015, innanzi all'organismo di **mediazione** prescelto.

La procedura, però, non sortiva esito positivo, dal momento che al **primo incontro** il mediatore prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler proseguire nella **mediazione** e dichiarava, di conseguenza, chiuso il procedimento.

2. All'udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la parte attrice, dopo aver rappresentato l'impossibilità di dare seguito alla procedura di **mediazione** a causa del **rifiuto**

opposto dalla odierna parte convenuta, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

3. Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo giudice operare un chiarimento interpretativo sull'individuazione dell'esatto ambito applicativo dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro. Ciò, in ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla di "mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione", esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa - in primis - quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.

La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e coerente corollario della condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma, 25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha disposto l'espletamento - come nella fattispecie in esame - ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10), dal momento che una siffatta eventualità si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l'applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell'istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma che - invece - consiste nell'offrire ai contendenti "un'utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest'ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un'ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro" (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016).

Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della **mediazione** e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del **primo incontro**, deve concludersi che, quando il **rifiuto ingiustificato** di dare seguito al procedimento di **mediazione** viene opposto dalla parte attrice/istante in **mediazione**, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del pari, quando detto **rifiuto** viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in **mediazione**, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l'irrogazione - anche nel corso del giudizio - della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (**condanna** al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovutoper il giudizio) e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio.

Occorre, peraltro, precisare che - ai fini dell'adozione dei provvedimenti innanzi richiamati - il **rifiuto deve considerarsi non giustificato** sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di **mediazione**, sia nell'ipotesi in cui la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà - ad esempio - mai costituire giustificato motivo per **rifiutarsi** di partecipare alla **mediazione** la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il presupposto su cui si fonda l'istituto della **mediazione** è, per l'appunto, che esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione e che l'altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni.

4. Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del **primo incontro** di **mediazione** del 30.11.2015, si evince che la parte invitata, sia pure personalmente presente e ritualmente assistita dal proprio avvocato, *"ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10"*. Nessuna indicazione, neppure sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di **mediazione**. Né il mediatore ha precisato (com'era, invece, suo preciso dovere fare) se la parte si è opposta alla

verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche all'esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L'omissione di tale rilevante aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in ordine alla sussistenza di possibili profili di giustificatazza del rifiuto opposto da C. alla prospettiva di proseguire nel procedimento di mediazione, di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto quest'ultima ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve considerarsi non giustificato.

Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento preclusivo argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo del giudizio, deve pronunciarsi a carico di C. la condanna al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 206,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.

5. In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in questione, ritiene questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., in proposito, Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben può essere irrogata anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla lettura dell'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla propugnata interpretazione.

#### **Per Questi Motivi**

disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:

**Condanna** la parte convenuta C. al versamento, in favore dell'Erario, della somma di € 206,00, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, **come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro;**

Fissa, per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su separato atto da depositare telematicamente, la successiva udienza del 23/01/2017, ore 09.30;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 23 aprile 2016.

IL GIUDICE Dott. Fabrizio Pasquale